

Legge 2 agosto 1897, n. 382. Provvedimenti per la Sardegna.
(Gazz. Uff. 26 agosto 1897, n. 199).

(Omissis)

TITOLO IX

MIGLIORAMENTO AGRARIO

Art. 4. —In ciascun capoluogo delle provincie dell'isola è istituita una giunta d'arbitri presieduta da un consigliere di corte d'appello o da un giudice del tribunale scelti dal primo presidente della corte d'appello di Cagliari e composta dell'ingegnere capo del genio civile, dell'ispettore forestale, di un membro della giunta amministrativa nominato dal prefetto, e di un membro del consiglio dell'ordine degli avvocati designato dal consiglio medesimo.

Le funzioni di membri della giunta sono gratuite.

A questa giunta sono deferite le controversie su terreni ex-ademprivili nelle quali sia interessato il Governo o qualche comune, anche quando la causa si svolga pure in contraddittorio di privati. Ad essa spetta pure la omologazione delle transazioni colle quali siansi definite controversie di tali specie.

Le giunte saranno costituite a cura del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio. Esse avranno sede negli uffici della provincia. Fungeranno da segretari un aggiunto giudiziario e un segretario d'intendenza.

Prima di deliberare sull'omologazione di qualche transazione, le giunte possono chiamare le parti per avere schiarimenti o per suggerire anche qualche modificazione, se lo credano conveniente, e dovranno sempre tentare la conciliazione fra le parti se siano chiamate a conoscere di qualche controversia.

Davanti la giunta si procede col rito sommario, e contro le sue sentenze, non è concesso altro rimedio che quello della revocazione da pronunziarsi dalla stessa giunta nei soli casi contemplati dai nn. 2 e 3 dell'art. 494 codice di procedura civile.

Le transazioni da essa omologate e quelle risultanti dai verbali di conciliazione passati davanti alla giunta avranno forza di sentenza, e saranno come le sentenze obbligatorie per tutte le parti rappresentate, persone incapaci, Governo e corpi morali, senza che possa opporsi il difetto di speciali autorizzazioni o forme abilitative.

L'esecuzione coattiva delle transazioni omologate e delle sentenze avrà luogo quindici giorni dopo la notificazione alle parti e l'affissione od iscrizione nel modo che sarà prescritto dal regolamento.

Gli atti del giudizio arbitrale saranno redatti in carta libera, eccetto la sentenza che deve essere in carta da lire una.

Art. 5. —Gli intendenti di finanza delle due provincie presentano alla giunta anzidetta l'elenco particolareggiato dei beni ademprivili demaniali esistenti nel territorio delle rispettive provincie, con le indicazioni delle contestazioni esistenti e dello stadio in cui essi si trovano.

Entro due mesi dalla promulgazione della presente legge, i prefetti di Cagliari e Sassari, coadiuvati dagli ispettori forestali delle due provincie, formeranno l'elenco dei beni ademprivili comunali rimasti invenduti, siano o no contestati, nel quale elenco saranno indicati il nome del comune ove il fondo si trova e chi ne è possessore, la ubicazione, la delimitazione e i confini di esso, la superficie, l'estimo censuario e quanto altro occorra alla sua identificazione. Se il fondo è contestato e non occupato dai comune, sarà indicato il nome dell'attuale possessore e se esso è in possesso del comune, quello di coloro che pretendono vantarsi diritti, e lo stato in cui trovansi le vertenze relative.

Gli intendenti di finanza inizieranno trattative di componimento amichevole per le controversie nelle quali sia interessato lo Stato. Pei beni ademprivili in ordine ai quali vi siano contestazioni tra

comuni e comuni, o tra comuni e privati, i prefetti chiameranno le parti e procureranno di ottenere il loro accordo per una transazione.

Nel definire le conciliazioni si avrà riguardo alla durata del possesso, ai miglioramenti ed alle trasformazioni agrarie eseguiti, alle abitazioni e stalle costruite, alla regolarizzazione dei corsi d'acqua, e potrà altresì essere posto quale condizione l'obbligo di fare miglioramenti, trasformazioni e costruzioni di siffatta specie.

Se riesca il componimento l'intendente pei beni ademprivili demaniali, e il prefetto per quelli comunali, trasmetteranno la transazione concordata alla giunta perché deliberi sull'omologazione.

Se invece non riesca, l'intendente e il prefetto comunicheranno alla giunta i risultati negativi, e con questa comunicazione la giunta rimane investita di giurisdizione per risolvere le relative contestazioni, salvo sempre alle parti facoltà di provocare, mediante citazione, il suo giudizio sopra qualunque delle controversie contemplate all'articolo precedente.

Art. 6. —I beni ex-ademprivili di cui negli articoli precedenti, liberi di servitù, condominio, ecc., sono posti a disposizione della cassa di cui al successivo art. 8. L'amministrazione della medesima, tenendo conto delle condizioni locali, li divide in due categorie. Quelli della 1° categoria saranno consegnati alle ispezioni forestali per essere rimboscati ai termini del successivo art. 30. Quelli della 2° categoria saranno ripartiti in quote di estensione diversa, ma, per quanto è possibile, non inferiore a 5 ettari, e dalla stessa amministrazione concessi ad enfiteusi col patto che per un ventennio non possa l'enfiteuta redimere il fondo.

Tali disposizioni non si applicano a quei beni che attualmente si trovano boschivi, e che i Comuni dichiareranno di volere ritenere, obbligandosi a conservarli boschivi, purché concorra il parere favorevole della giunta provinciale amministrativa e dell'ispettorato forestale.

L'enfiteuta assume l'obbligo, sotto pena di decadenza, di coltivare o dirigere personalmente la coltivazione della sua quota. La mancanza di coltivazione per servizio militare, per malattia o per altra causa indipendente dalla propria volontà, non importa decadenza.

I concessionari sotto pena di rescissione come all'articolo seguente, non potranno, per un periodo di 20 anni, cedere, alienare sotto qualsiasi forma, sottoporre ad ipoteca o concedere ad anticresi ad altri i beni ad essi concessi e sarà nullo, in modo assoluto, qualunque contratto stipulato durante il ventennio all'oggetto suindicato. Quando però concorrano speciali condizioni, che saranno in via di massima prestabilite dall'amministrazione della cassa, la stessa potrà permettere ai concessionari di cedere ad altri, anche durante il ventennio i beni ad essi concessi.

Tale cessione deve sempre farsi con l'obbligo, nel nuovo enfiteuta di coltivare o dirigere personalmente la coltivazione della sua quota. Il pagamento del canone enfiteutico comincerà a decorrere dopo il 1° anno della concessione.

Gli atti di concessione saranno fatti in carta libera e con tassa fissa di una lira. I verbali di assegno. ai quotisti saranno trascritti nella conservazione delle ipoteche media4ite il solo diritto fisso di una lira.

Art. 7. —Nei capitolati di concessione verranno iscritti patti e condizioni intesi a promuovere la costruzione di case coloniche e di stalle e le colture agrarie e forestali, in armonia ai bisogni ed alle condizioni agrarie locali.

Nello stabilire le quote la cassa speciale dovrà fissare le vie ed i passaggi per accedere alla strada pubblica, ad un fiume, ad una fonte, ad una casa o ad altro che possa riuscire di vantaggio comune.

L'inadempimento delle condizioni, nei termini fissati, trae seco la rescissione del contratto senza diritti a compensi per i miglioramenti eseguiti; salvo che si tratti di casi di forza maggiore, come inabilità al lavoro, morte del capo stipite con figli minorenni, nel qual caso vi è diritto a compenso.

La rescissione promossa dall'amministrazione della cassa e gli eventuali compensi come sopra saranno pronunziati dalla giunta di arbitri.

Art. 8. —È istituita la cassa ademprivile, costituente un ente morale, alla quale sarà devoluto il ricavato dei canoni enfiteutici e il prezzo dei riscatti.

La cassa ademprivile ha per compito di fare anticipazioni in danaro:

- a) ai monti frumentari dei comuni nella cui giurisdizione abbiano avuto luogo le concessioni;
- b) agli enfiteuti, per costruzione di case coloniche o di gruppi di case o di stalle razionali nei terreni concessi per colture agrarie intensive, per rimboschimenti e per acquisti di strumenti di lavoro e di scorte, dando la preferenza agli enfiteuti più poveri che diano guarentigie di probità e di operosità, ed alle società cooperative.

Sulle somme che la cassa speciale somministrerà in anticipazioni agli enti ed ai privati investiti dell'enfiteusi verrà corrisposto l'interesse del 3,50%. Siffatte somministrazioni saranno ammortizzabili in un periodo non eccedente i 50 anni, mediante annualità costanti comprensive del capitale e dell'interesse scalare.

Art. 9 —Le provincie di Cagliari e di Sassari anticiperanno alla cassa ademprivile le somme occorrenti con l'interesse del 3,50 per cento fino ad un ammontare complessivo di tre milioni.

Le annualità di cui al precedente articolo per l'ammortamento delle somministrazioni che la cassa ademprivile fa agli enti ed ai privati investiti dall'enfiteusi, sono guarentite:

1° Con uno speciale contributo a carico dei mutuatari da imporsi sui terreni e sui fabbricati loro dati in enfiteusi;

2° Per i comuni ai cui monti frumentari le somministrazioni siano state fatte, con la sovrainposta comunale.

Il contributo di cui sopra e la sovrainposta comunale dovranno essere stabilite in tal misura da coprire annualmente la quota di ammortamento.

Per le somministrazioni fatte colle anticipazioni avute dalle provincie di Cagliari e di Sassari la sovrainposta sarà devoluta alle due provincie in ragione delle anticipazioni rispettivamente fatte alla cassa ademprivile.

Art. 10. —Quando col ricavato dei canoni enfiteutici e col prezzo dei riscatti che le competono la cassa ademprivile venga ad essere fornita di fondi propri, potrà anche accordare premi e sussidi gratuiti agli investiti dell'enfiteusi al fine d'incoraggiare la costruzione di case coloniche o di gruppi di case, di stalle razionali, le colture agrarie intensive ed i rimboschimenti.

Art. 11. —La cassa dei depositi e dei prestiti anticiperà alle provincie di Cagliari e di Sassari le somme di cui nella prima parte dell'art. 9 e nella misura complessiva ivi stabilita in corrispondenza precisa delle somme che le due provincie avranno alla loro volta anticipate alla cassa ademprivile.

I mutui della cassa dei depositi e dei prestiti alle due provincie, porteranno l'interesse del 3,50 per cento e saranno ammortizzabili in un periodo di tempo non maggiore di 50 anni con annualità comprensive del capitale e degli interessi.

La cassa dei depositi e prestiti sarà guarentita da delegazioni sulle sovrainposte fondiari, ai sensi dell'art. 17 della legge 27 maggio 1875, n. 2779.

La differenza fra l'interesse a carico delle provincie di Cagliari e di Sassari e quello normale dovuto alla cassa dei depositi e prestiti, sarà a questa corrisposta sul bilancio dello Stato.

Art. 12. — I nuovi centri di popolazione non inferiori ai cinquanta abitanti che entro il periodo di dieci anni dalla pubblicazione della presente legge si costituiranno nei terreni di cui sopra, od in qualsiasi altra località dell'isola, che attualmente sia incolta e non abitata, godranno della esenzione di qualunque tassa governativa e comunale per il periodo di anni 20.

Constatata ufficialmente l'esistenza dei predetti centri, ciò che avrà luogo su domanda della maggioranza degli interessati mediante decreto da emanarsi dal prefetto, sentita la giunta provinciale amministrativa, cesserà ogni ingerenza del Comune nella borgata salvo gli eventuali accordi di cui infra, e si applicherà l'esenzione di cui al precedente comma.

Il prefetto nominerà un cittadino per esercitare sul luogo le funzioni di ufficiale del Governo ai termini dell'art. 135 della legge 10 febbraio 1875.

Mediante accordi tra il cittadino designato quale ufficiale del Governo ed il Comune nella cui circoscrizione si fonda la borgata, o per disposizione della giunta provinciale amministrativa, potrà provvedersi a servizi riconosciuti indispensabili per le borgate, di concerto col comune medesimo, salvo il contributo nella spesa, da determinarsi, in caso di disaccordo, dalla giunta provinciale medesima.

Qualunque contestazione possa sorgere per l'amministrazione della borgata o nei suoi rapporti col Comune, sarà decisa dalla giunta provinciale amministrativa.

Art. 13. — Le operazioni di cui agli artt. e 6 saranno condotte a termini entro cinque anni dalla data della presente.

Le cause che al giorno in cui entrerà in vigore la presente legge si trovano pendenti davanti ai tribunali ordinari in qualsiasi grado di giurisdizione, dovranno essere definite dalle giunte d'arbitri secondo dispongono gli artt. 4 e a tal uopo i magistrati davanti ai quali pendono queste cause dovranno trasmettere alla giunta i relativi incartamenti.

Art. 14. — Le transazioni, le concessioni enfiteutiche e le decisioni arbitrali sono soggette ad una tassa fissa di registrazione di una lira.

Gli atti di permuta e di compra-vendita, fatti nel termine di dieci anni dalla pubblicazione della presente legge, aventi lo scopo di riunire in un solo appezzamento dello stesso proprietario terreni frazionali d'origine ademprivile saranno del pari soggetti ad una tassa fissa di una lira.

Alla stessa tassa saranno anche soggetti, per lo stesso periodo di tempo, gli atti di permuta e le compre-vendite, intese ad arrotondare, ma per non più di dieci ettari, il tenimento di uno stesso proprietario.

Art. 15. —Durante un periodo di venti anni dal giorno della immissione in possesso dei terreni concessi in virtù della presente legge, la casa colonica abitata dal concessionario, la stalla annessa, ed una zona di terreno adiacente di cinque ettari, non saranno soggetti ad esecuzione per qualunque credito all'infuori dei crediti dichiarati privilegiati dall'articolo 1962 del codice civile e dei contributi consorziali esigibili coi privilegi fiscali.

Art. 16. —Ai coltivatori, che ne facessero richiesta, per opere di bonificazione, irrigazione e trasformazione agraria potrà essere concessa, dall'amministrazione carceraria, con le cautele e con le condizioni da essa stabilite, l'opera dei condannati alla reclusione, che sono ammessi, secondo la disposizione dell'art. 14 del codice penale, a scontare una parte della pena in opere pubbliche o private.

Art. 17. — L'amministrazione carceraria potrà stabilire in Sardegna colonie penali mobili per bonificare e ridurre a coltura i terreni ex-ademprivili e cederli poi ai piccoli proprietari ripartiti in lotti, sopra ognuno dei quali vi sia una casa ed una stalla proporzionale all'estensione del podere.

Art. 18. —Le colonie penali della Sardegna, che già esistono nei terreni ex-ademprivili, verranno, quanto più sarà possibile, ordinate e trasformate in modo che rispondano ai fini dell'articolo precedente.

Art. 19. —Le disposizioni degli artt. e 5 saranno applicate anche per definire le controversie esistenti circa boschi che nelle provincie di Cagliari e Sassari sono dichiarati inalienabili dalla legge 4 marzo 1896, n. 3124.

Art. 20. — Apposito regolamento da approvarsi per decreto reale, sentito il Consiglio Superiore di Agricoltura ed il Consiglio di Stato, stabilirà la procedura che dovrà seguire la giunta, i termini per la presentazione delle memorie delle parti, il modo di eseguire la pubblicazione, e l'inserzione dei giudizi, il funzionamento della cassa ademprivile, le norme per la sua amministrazione, ed ogni altro particolare relativo al titolo II della presente legge.

(Omissis)